CAMERA DEI DEPUTATI N. 726-A —

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)

(Relatore: **MASTELLA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(ROGNONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORLINO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(RUFFINI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REVIGLIO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREATTA)

il 15 ottobre 1979

—

Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Presentata alla Presidenza il 22 novembre 1979

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La II Commissione della Camera, nella seduta del 14 novembre 1979, ha approvato in sede referente il disegno di legge n. 726 concernente misure finanziarie e straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Detto disegno di legge ripropone sostanzialmente quanto aveva già formato oggetto della legge 22 luglio 1977, n. 413, e dei decreti-legge 26 maggio 1979, n. 155, e 27 luglio 1979, n. 306, decaduti, questi ultimi, per mancata conversione.

È purtroppo estremamente facile rilevare, quotidianamente, come il fenomeno dell'eversione, del terrorismo e della criminalità comune sia tutt'altro che sconfitto e come esso si avvalga, con sempre maggiore frequenza, di mezzi sofisticatissimi e di estrema insidiosità.

Le nostre forze di polizia hanno conseguito, nel settore, notevoli risultati, ma la strada è ancora lunga e piena di difficoltà. Per poterla percorrere in relativa sicurezza per gli uomini e con maggiori possibilità di successo, i relativi servizi hanno però necessità di migliorare e potenziare ulteriormente i mezzi di cui attualmente dispongono.

Tale esigenza venne affrontata con la legge 22 luglio 1977, n. 413, con la quale venne messo a disposizione dei servizi, per gli anni 1977 e 1978, uno stanziamento straordinario di 110 miliardi di lire, destinato – in base ad altra iniziativa legislativa (atto Camera 2173) – ad essere successivamente elevato a 630 miliardi con estensione dell'arco di tempo interessato agli anni 1979 e 1980.

La decadenza di detta iniziativa per l'intervenuto scioglimento delle Camere e la lunga situazione di stallo, determinatasi immediatamente dopo, hanno indotto il Governo a far ricorso alla surrichiamata decretazione d'urgenza, decaduta peraltro per mancata conversione in legge. Con essa si è provveduto a stralciare per il 1979, dal citato disegno di legge, uno stanziamento straordinario di 85 miliardi onde evitare che gli organi preposti ai servizi venissero a trovarsi in ulteriori difficoltà.

I motivi a base di tali iniziative sono diventati, nel frattempo, ancora più assillanti e maggiormente meritevoli di vigile attenzione per l'ulteriore intensificarsi della violenza terroristica e della criminalità comune, come dimostrano anche i più recenti eventi, che tanto hanno scosso la opinione pubblica, sempre più allarmata per la crescente aggressività, in ogni settore, delle organizzazioni criminose.

È stato pertanto predisposto il disegno di legge, ora all'esame della Camera, col quale viene autorizzata per gli anni 1979 e 1980, l'ulteriore spesa di 225 miliardi onde assicurare alle forze di polizia adeguati potenziamento e ammodernamento in ogni settore, da quello del vestiario e dell'equipaggiamento a quello dell'armamento e del casermaggio, da quello della motorizzazione, degli impianti tecnici, delle telecomunicazioni e dell'informatica a quello delle infrastrutture, degli apparati scientifici, dei beni mobili e immobili, dei mezzi aerei e nautici.

La spesa è ripartita in: 85 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1979, comprese le somme già impegnate in applicazione dei decreti-legge 26 maggio 1979, n. 155, e 27 luglio 1979, n. 306; 140 miliardi di lire per l'anno finanziario 1980.

Nel nuovo provvedimento le modalità di programmazione ed erogazione della spesa sono sostanzialmente articolate secondo le procedure già sperimentate in sede di attuazione della legge 22 luglio 1977, n. 413. Il relativo testo tiene conto degli emendamenti approvati dalla II Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di conversione

del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 155 (atto Camera n. 92).

Il disegno di legge ora in discussione presenta, rispetto alla legge 22 luglio 1977, le seguenti differenze sostanziali:

estende le misure di potenziamento alla Guardia di Finanza ed al Corpo degli agenti di custodia;

stabilisce all'articolo 1 la sanatoria degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati in applicazione dei decreti-legge 26 maggio e 27 luglio 1979 rispettivamente n. 155 e n. 306;

prevede espressamente, all'articolo 2, la possibilità di procedere, per le più volte richiamate esigenze di potenziamento ed ammodernamento delle forze di Polizia, all'acquisto di immobili ed alla realizzazione di infrastrutture;

postula, all'articolo 3, che i singoli piani di potenziamento ed ammodernamento vengano formulati secondo una coordinata e comune politica finanziaria tra i Corpi di polizia e che i piani stessi (in base all'unico emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente) vengano comunicati, dopo l'approvazione, al Parlamento; allo stesso articolo viene prevista inoltre la possibilità di far fronte agli oneri per l'acquisto di beni immobili mediante trasferimento dei relativi mezzi finanziari al Ministero delle finanze;

all'articolo 4 si prescrive che il Ministro dell'interno riferisca alle competenti commissioni della Camera e del Senato entro il 31 marzo del 1980 e del 1981 sull'attuazione della legge nel corso, rispettivamente, del 1979 e 1980;

si prevede, all'articolo 5, che la Commissione consultiva ivi prevista svolga anche la funzione di coordinamento ed integrazione per garantire la collaborazione tra le varie forze di polizia;

all'articolo 6 si tende a facilitare la costruzione dei poligoni di tiro svincolandola dall'osservanza delle disposizioni di cui alle legi 6 agosto 1967, n. 765, in materia urbanistica e 28 gennaio 1977, n. 10, relativa alla edificabilità dei suoli.

Le previsioni e le prescrizioni di cui al disegno di legge in esame appaiono idonee a risolvere i problemi più immediati connessi col potenziamento ed ammodernamento tecnologico delle forze di polizia. Il disegno di legge appare quindi meritevole di approvazione.

MASTELLA, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni:

1) che il Ministro dell'interno riferisca alle Camere, anziché alle competenti Commissioni della Camera e del Senato, come previsto all'articolo 4;

2) per consentire alla Corte dei conti una migliore esplicazione della propria funzione di controllo, non appare opportuna la presenza di un consigliere della Corte dei conti stessa nella Commissione di cui all'articolo 5 del disegno di legge.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO)

PARERE FAVOREVOLE con l'osservazione che la Commissione di merito approfondisca la idoneità della Commissione prevista all'articolo 5 ad esplicare le proprie funzioni in relazione ad una migliore programmazione della spesa.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È data sanatoria degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati in applicazione dei decreti-legge 26 maggio 1979, n. 155, e 27 luglio 1979, n. 306, non convertiti in legge, nonché degli effetti derivanti dagli atti e dai provvedimenti stessi.

ART. 2.

Per la realizzazione, anche tramite acquisto di immobili, di opere, di infrastrutture, di mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento e dell'ammodernamento tecnologico degli apparati strumentali e per l'adeguamento dei servizi delle forze di polizia, è autorizzata la spesa complessiva di 225 miliardi da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

La spesa di cui al precedente comma è ripartita in lire 85 miliardi per l'anno finanziario 1979 già stanziati in applicazione dei decreti legge di cui all'articolo 1 e in lire 140 miliardi per l'anno finanziario 1980.

ART. 3.

Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 5, determina con propri decreti i piani recanti l'indicazione delle opere, delle infrastrutture e dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento, dell'ammodernamento degli apparati e dell'adeguamento dei servizi.

Tali piani dovranno essere formulati secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra i Corpi di polizia.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

Tali piani dovranno essere formulati secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra i Corpi di polizia. Essi, dopo l'approvazione di cui sopra, sono comunicati al Parlamento.

La relativa spesa è posta dal Ministero dell'interno a carico dell'apposito capitolo di cui all'articolo 2, dal quale, per l'eventuale acquisto di immobili, necessari alla realizzazione delle infrastrutture previste dallo stesso articolo, potranno essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, i necessari fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, cui spetta l'acquisto stesso.

Identico.

Dallo stesso capitolo, con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dell'interno, possono altresì essere trasferiti eventuali fondi ad altri capitoli di bilancio del Ministero dell'interno nel limite massimo di 5 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1979 e 1980.

Identico.

ART. 4.

ART. 4.

Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministro dell'interno è autorizzato ad avvalersi di enti ed imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici.

Identico.

Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisto di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture, inerenti alla attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti.

Il Ministro dell'interno riferisce alle competenti commissioni della Camera e del Senato entro il 31 marzo sia del 1980 che del 1981 sull'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni precedenti.

ART. 5.

ART. 5.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una speciale commissione con il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani di potenziamento e di ammodernamento indicati nell'articolo 3, sul loro coordinamento e integrazione per garantire la collaborazione interforze, e, nella fase

Identico.

di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.

La speciale commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato, è composta come segue:

a) capo della polizia;

b) comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) comandante generale della guardia di finanza;

d) direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena;

e) un consigliere di Stato;

f) un consigliere della Corte dei conti;

g) un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno;

h) il direttore del servizio equipaggiamento e casermaggio della Direzione generale della pubblica sicurezza;

i) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

l) un funzionario di pubblica sicurezza ed un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

m) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, designati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

n) due ufficiali della guardia di finanza, designati dal comandante generale della guardia di finanza;

o) un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia, designato dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena.

Nella designazione di cui alle lettere *l*), *m*), *n*) ed *o*) dovrà indicarsi, rispettivamente per la pubblica sicurezza, per l'Arma dei carabinieri, per la guardia di finanza e per il Corpo degli agenti di custodia, un addetto a reparti o servizi direttamente operativi.

La commissione può avvalersi di esperti in numero non superiore a cinque, anche estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

Per ciascuno dei componenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) è designato un supplente.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La commissione è costituita con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per il funzionamento della commissione graveranno sui fondi di cui al precedente articolo 2.

ART. 6.

Le disposizioni di cui alle leggi 6 agosto 1967, n. 765, e 28 gennaio 1977, n. 10, non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di potenziamento e di ammodernamento approvati ai sensi della presente legge purché i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso alle forze di polizia.

L'agibilità delle opere di cui al comma precedente deve essere dichiarata dall'ispettorato del genio militare secondo la regolamentazione vigente.

ART. 7.

Alla copertura del complessivo onere di lire 225 miliardi derivante dalla attuazione della presente legge si provvede quanto a lire 85 miliardi, relativi all'anno finanziario 1979, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 140 miliardi, relativi all'anno 1980, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al citato capitolo n. 6856 per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.